REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
CRO di Aviano - Istituto Nazionale Tumori

CRO
AVIANO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
CRO di Aviano - Istituto Nazionale Tumori

CRO AVIANO

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del regolamento 3
Art. 2 – Definizioni 3
Art. 3 – Strumentazione 4
Art. 4 – Trattamento dei dati personali 5
Art. 5 – Titolare del trattamento dei dati personali 6
Art. 6 – Responsabile del trattamento dei dati personali 6
Art. 7 – Autorizzati al trattamento dei dati personali 6
Art. 8 – Accesso alla centrale operativa/sistemi 7
Art. 9 - Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali 7
Art. 10 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie 8
Art. 11 – Obblighi degli operatori 8
Art. 12 - Diritti dell'interessato 8
Art. 13 – Sicurezza dei dati personali 10
Art. 14 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza 11
Art. 15 – Disposizioni finali 11
Allegato 1 – richiesta di accesso a videoregistrazioni 12
Allegato 2 – fac simile cartello videosorveglianza 13

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (di seguito anche CRO o Istituto), e garantisce che lo stesso si svolga per l'espletamento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza dell'Istituto e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Il presente Regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
   a. "*Codice*" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 maggio 2003 e ss. mm. e ii.;
   b. "*Linee Guida*" le indicazioni di sistema e le disposizioni di carattere generale emanate nel contesto europeo da European Data Protection Board - EDPB (Linee Guida 3/2019 del 29.01.2020) e dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza (Provvedimento 8 aprile 2010 e ss.) ;
   c. "*impianto di videosorveglianza*", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini ed eventualmente suoni, utilizzato per le finalità di cui all'articolo 1;
   d. "*impianto di videocontrollo/monitoraggio*" impianto che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate;
   e. "*banca dati*", il complesso di dati personali raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
   f. "*trattamento*", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione la cancellazione e la distruzione di dati personali;
   g. "*dato personale*", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dei dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,

psichica, economica, culturale o sociale;

h. "*dato particolare*", il dato personali idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
i. "*dati giudiziari*" dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
j. "*titolare del trattamento*", il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
k. "*responsabile del trattamento*", la ditta affidataria del servizio di videosorveglianza nominata tale, ai sensi dell'art. 28 GDPR, dal Titolare del trattamento;
l. "*autorizzati*", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare e/o dal responsabile;
m. "*interessato*" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
n. "*comunicazione*", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
o. "*diffusione*", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
p. "*dato anonimo*", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
q. "*blocco*", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Strumentazione

1. L'impianto di videosorveglianza è costituito da alcune telecamere posizionate in punti strategici, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso il servizio Portineria dell'Istituto e presso il Campus.

2. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori o in bianco/nero in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale.

3. In caso di manutenzione delle telecamere esistenti, ovvero di nuove telecamere, sarà utilizzata strumentazione che rispetti le caratteristiche tecniche descritte nell'apposita relazione in fase di prima installazione e conservata agli atti dal titolare.

4. Le immagini registrate si sovrascriveranno automaticamente, come da impostazione tecnica prevista dal Responsabile del trattamento, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

5. Il sistema di videocontrollo/monitoraggio in uso presso l'Istituto è composto di più telecamere la cui localizzazione e descrizione delle modalità di ripresa è contenuta nelle planimetrie custodite presso l'Ufficio Tecnico dell'Istituto.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali

1. Il sistema di video sorveglianza persegue le finalità di:
   - Tutela delle esigenze organizzative e produttive dell'Istituto;
   - Tutela del patrimonio mobiliare e immobiliare di Istituto;
   - Tutela della sicurezza di utenti, pazienti e lavoratori nell'ambito dell'Istituto;
   - Prevenzione di illeciti e fatti criminosi (ad esempio furti, atti vandalici, eventuali azioni di teppismo ecc.) attraverso l'azione di deterrenza che la presenza di telecamere di sorveglianza di per sé esercita.

2. Le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Istituto, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

3. Il sistema di videosorveglianza, nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità sanciti dal Codice, comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.

4. L'attività di videosorveglianza tratta i dati strettamente necessari esclusivamente per il raggiungimento delle finalità perseguite dal presente regolamento, fornendo eventualmente ai soggetti autorizzati le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

5. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.

6. In considerazione della necessità di salvaguardare i dipendenti dell'Istituto da forme di controllo del loro operato circa le prestazioni lavorative dagli stessi espletate, l'attività disciplinata dal presente testo viene svolta nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto dalla vigente normativa.

   Qualora l'installazione degli impianti di cui all'art. 1 venga effettuata in aree nelle quali i dipendenti svolgano la loro prestazione lavorativa o che, comunque, siano abitualmente frequentate dagli stessi, è garantito il rispetto della disposizione dell'art. 4 della L. 20 maggio 1970, n. 300 ("Statuto dei lavoratori")

e s.m.i..

In conformità a quanto disposto dal Provvedimento del Garante per la privacy dell'8.04.2010, non è ammessa l'installazione di apparecchiature al fine esclusivo di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza del dipendente correlati al rispetto dell'orario di lavoro e alla correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa.

Art. 5 – Titolare del trattamento dei dati personali

1. Il Centro di Riferimento Oncologico è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.
2. Il Titolare del trattamento:
   a. definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
   b. effettua, quando previste le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
   c. individua i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza e nomina i responsabili del trattamento dei dati personali;
   d. detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la scurezza del trattamento dei dati personali acquisiti;
   e. vigila sull'osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 6 – Responsabile del trattamento dei dati personali

1. Il Responsabile del trattamento è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Direttore Generale, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2 lettera k) del presente Regolamento.
2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

Art. 7 – Autorizzati al trattamento dei dati personali

1. Il Titolare e il Responsabile, in base alle attività di rispettiva competenza, designano e nominano gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
2. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli stessi autorizzati saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

3. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Titolare e/o al Responsabile del trattamento dei dati, ai rispettivi delegati, agli autorizzati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.

Art. 8 – Accesso alla centrale operativa e ai sistemi

1. L'accesso alla centrale operativa è consentito solamente al personale autorizzato dal Responsabile e agli autorizzati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile ed a questi si applicano le disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo gli autorizzati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni, rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli autorizzati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
6. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli autorizzati dotati di propria password, in ogni caso secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 9 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
   - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
   - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
   - conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali per le quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati e, in ogni caso per un periodo di tempo non superiore alle settantadue (72) ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente comma, solo in caso

di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità cui il sistema di videosorveglianza è preordinato, a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Titolare del trattamento, nella persona del Direttore Generale *pro tempore*.

3. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada negli spazi maggiormente sensibili dell'Istituto. L'utilizzo dello zoom da parte degli operatori e degli autorizzati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'art. 3, comma 2.

Art. 10 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, il soggetto Autorizzato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente comma possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il CRO, negli spazi in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dal Codice, secondo i modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (cfr. Allegato 2).
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera, secondo i modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
3. L'Istituto si obbliga a comunicare l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

Art. 12 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito,

in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.

2. In particolare l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1, ha diritto:

   a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

   b. di esser informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

   c. di ottenere dal responsabile, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte di questi (fatto salvo un maggior tempo se le operazioni utili ad un integrale riscontro sono particolarmente complesse, e comunque non superiore a giorni 60):

      - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardino la comunicazione in forma ineleggibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;

      - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

      - di opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi da esplicitare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

3. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

4. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

5. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

6. L'Istituto si riserva la facoltà di quantificare un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica, anche nell'ipotesi in cui l'esito della ricerca di eventuali immagini dia esito negativo.

7. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni

familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

8. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 13 – Sicurezza dei dati personali

1. I dati personali sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Regolamento UE 679/2016 e nel rispetto delle norme di attuazione di questo.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa. Alla sala possono accedere esclusivamente il Titolare, il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate e/o autorizzate da soggetti autorizzati.
3. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
4. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli autorizzati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
5. Nel caso le immagini siano conservate per le settantadue (72) ore successive alla registrazione, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in una stanza dotata di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli autorizzati del trattamento dei dati.
6. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
7. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
8. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito agli autorizzati individuati e secondo le modalità definite dal presente regolamento.
9. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
10. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa, nel quale sono riportati ad opera degli autorizzati:
    - la data e l'ora dell'accesso;
    - l'identificazione del terzo autorizzato;
    - i dati per i quali si è svolto l'accesso;

- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

11. Al di fuori delle immagini richieste per esigenze di perseguimento della giustizia, di norma non possono, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Titolare.

12. Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Art. 14 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. A seguito di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza i dati raccolti dovranno essere distrutti e potranno essere conservati esclusivamente per finalità di legge.

Art. 15 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Istituto ed entra in vigore dalla data decorrente di adozione del regolamento medesimo tramite apposito atto deliberativo.

Allegato 1

Spett.le
Centro di Riferimento Oncologico
Via F. Gallini, 2
33080 Aviano

Alla cortese attenzione
Direttore Generale
Referente aziendale Privacy

Oggetto: richiesta di accesso a videoregistrazioni.

Il sottoscritto ……., identificato tramite ……, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:
1) Luogo o luoghi di possibile ripresa……
……
2) Data di possibile ripresa ……
3) Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)……
4) Abbigliamento al momento della possibile ripresa ……
……
5) Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, altri oggetti…)……
……
6)Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi)……
……
7) Attività svolta durante la possibile ripresa ……..
……
Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti
……

In fede
(Luogo e data) (firma)

Modalità di trasmissione (scegliere una delle seguenti modalità):
1) trasmissione via pec all'indirizzo protocollo@pec.cro.it
2) trasmissione via mail all'indirizzo croaviano@cro.it
3) Consegna a mano presso l'ufficio protocollo (da lun a ven. dalle ore 9.00 alle16.00)

Allegato 2

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO – IRCCS
Cartello Videosorveglianza – modello semplificato

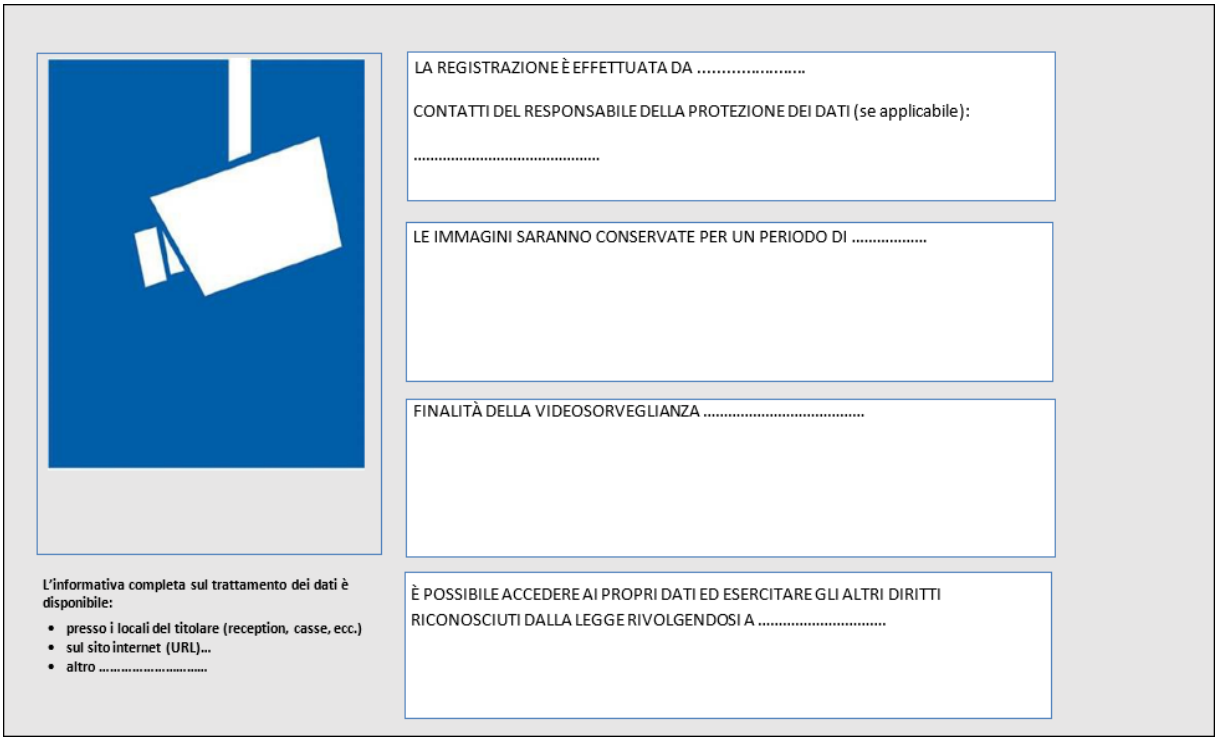

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA
CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A516O
DATA FIRMA: 08/02/2024 15:45:37
IMPRONTA: 343E97495E78D45407C70DB304AF481C213FCCDA928F9002DF6D0940B156AA54
213FCCDA928F9002DF6D0940B156AA545B0A832D34E76D976CCA04D2519F5256
5B0A832D34E76D976CCA04D2519F5256A7026E33C20E272862736376B03CF414
A7026E33C20E272862736376B03CF414169AD4712AC92D2CB9CE05D6DA20C203

NOME: LORENA BASSO
CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q
DATA FIRMA: 08/02/2024 16:43:10
IMPRONTA: 03CF7947C9C42C6341C6FB89AD9ACDF32493BA592A75649F98B491A1E41CDE5E
2493BA592A75649F98B491A1E41CDE5EC09041099B1F1BE81A3E90BC42538DF7
C09041099B1F1BE81A3E90BC42538DF719A4B8AE8B614D8F6E3E6B4CA0EFA541
19A4B8AE8B614D8F6E3E6B4CA0EFA5414CA3B25CF7CDB99EEC7F68FD44C2BFF1

NOME: SILVIA FRANCESCHI
CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D
DATA FIRMA: 08/02/2024 16:48:26
IMPRONTA: 8D2C562DF50E20418143E9A159B7470591E6A2E333FA4E97342676A52004BD37
91E6A2E333FA4E97342676A52004BD370534DAF10A197785C29632E41327FD8D
0534DAF10A197785C29632E41327FD8D95F4525DFA43FCFF6D3172D14447A804
95F4525DFA43FCFF6D3172D14447A804EE6BBEA212A7CEF021C82043970B16B1

NOME: CRISTINA ZAVAGNO
CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X
DATA FIRMA: 08/02/2024 16:53:29
IMPRONTA: 1EE8BC9C8901279AF2188CE6BB96572B25302F56147BF9E4BA55AC691FF92AD4
25302F56147BF9E4BA55AC691FF92AD4B34A62A50A4137CB809C8B01B081F899
B34A62A50A4137CB809C8B01B081F899E9D48D2F37A49807235BBA39D23F99A3
E9D48D2F37A49807235BBA39D23F99A3B42F7C84DA83E3F8E13A5FDE8CD553C8

NOME: NELSO TRUA
CODICE FISCALE: TRUNLS68E13C352L
DATA FIRMA: 08/02/2024 17:04:04
IMPRONTA: 4BD0996AE75DF0EC54C3EBA899EC93744AB8A736601CB28CA8AE9F779BA5F403
4AB8A736601CB28CA8AE9F779BA5F4034E55CC47E6D7D5F644B0FE65DE922437
4E55CC47E6D7D5F644B0FE65DE922437E8656722C62319C146D6AD76478A5390
E8656722C62319C146D6AD76478A53901EC1C94BED91A9EEE30E08532910FFAF

NOME: "FRANCESCA TOSOLINI"
CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X
DATA FIRMA: 08/02/2024 17:17:51
IMPRONTA: 65E0629FF1E9286CA41EA7D9F6A61CD8DF23CEE7649FA29A2BE47AFEF213E2C1
DF23CEE7649FA29A2BE47AFEF213E2C11C00953DA60F592F89105833B7CC31EA
1C00953DA60F592F89105833B7CC31EA6EF81F877512F3FF8278F53207D82DC8
6EF81F877512F3FF8278F53207D82DC81BF0B3B1A4194F9EF78AF9732BF98680